

REGOLAMENTO COORDINATO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

§

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara

-visti gli articoli 11 e 29 comma 1, lettere d), i) e p) della Legge 31.12.2012 n. 247;

- visto il Regolamento per la Formazione Continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 16.07.2014 (di seguito: "Regolamento del CNF") e considerata la necessità di integrarlo con un nuovo Regolamento del COA per la Formazione Continua in luogo di quello vigente dal 23.09.2010;

delibera

di approvare il seguente Regolamento integrativo:

Art. 1)- Domanda di accreditamento

1. La domanda di accreditamento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato A del Regolamento del CNF, così come le comunicazioni relative ad informazioni e chiarimenti eventualmente richiesti dal Consiglio dell'Ordine, deve essere depositata presso la Segreteria dell'Ordine e deve essere corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accREDITamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa.

2. Nella richiesta di accreditamento dovranno, altresì, essere indicati la data ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli. La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di un'attività unitaria, purché si svolgano nell'arco di un unico anno formativo.

3. La domanda di accreditamento di eventi "a pagamento" comporta per il soggetto organizzatore l'obbligo della corresponsione, in favore dell'Ordine, di una somma pari ad una quota di iscrizione all'evento, e comunque non inferiore ad € 100,00, da destinare al finanziamento di attività formative promosse dall'Ordine stesso.

4. L'evento, a richiesta del soggetto proponente, sarà registrato sul sistema "Riconosco", con rilevazione elettronica delle presenze a cura dell'Ordine.

Art. 2)- Relazione illustrativa

1. La relazione di cui all'art.1) deve contenere:
 - a) l'analitica descrizione dei contenuti e degli obiettivi dell'evento formativo;
 - b) l'illustrazione dell'attività svolta nel campo della formazione forense dal soggetto richiedente ovvero l'indicazione degli elementi dai quali possa desumersi l'idoneità a svolgerla;
 - c) i "curricula" dei docenti e dei relatori impegnati nell'evento.

Art. 3)- *Requisiti e criteri per l'accreditamento*

1. Per l'accreditamento delle attività di formazione continua previste dal presente regolamento i soggetti, pubblici o privati, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all'esercizio della professione di avvocato ed abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative.

2. L'accreditamento delle attività formative viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati:

- a) coerenza dei temi trattati con le finalità del presente regolamento e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;
- b) tipologia (livello base, avanzato, specialistico) e durata (mezza giornata, una giornata);
- c) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);
- d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);
- e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell'evento, fermo restando che almeno uno di essi deve possedere la qualifica di avvocato con almeno dieci anni di iscrizione all'albo, di magistrato di pari anzianità di servizio, di professore o di ricercatore universitario di classe attinente all'argomento oggetto dell'evento;
- f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'evento da parte dei partecipanti;
- g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

3. Entro giorni 30 dalla conclusione dell'evento formativo il soggetto organizzatore è tenuto a depositare presso la segreteria dell'Ordine copia delle relazioni svolte nel corso dell'evento stesso.

4. L'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti è richiesta a pena di inammissibilità della domanda.

Art. 4)- *Termini*

1. La Commissione per la Formazione istituita presso il Consiglio dell'Ordine si pronuncia sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza, ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di crediti formativi sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui alla normativa, nel rispetto delle prescrizioni relative al numero minimo e massimo dei crediti formativi attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.

2. La Commissione di cui al comma precedente trasmette alla Commissione centrale presso il CNF i programmi degli eventi accreditati entro dieci giorni dalla concessione dell'accREDITAMENTO con la indicazione dei crediti formativi attribuiti ai fini previsti dall'art. 17 comma 5 del Regolamento sulla Formazione del CNF.

Art. 5)- *Crediti formativi*

1. Per le attività di aggiornamento di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2 del Regolamento del CNF, sono concessi, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, crediti formativi nella seguente misura:

a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 1 a n. 3 CF;

b) per eventi della durata di una intera giornata da n. 2 a n. 4 crediti formativi;

2. Per le attività di formazione di cui agli articoli 2, comma 3 e 3, comma 3, del Regolamento del CNF sono concessi, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo seguente, crediti formativi nella seguente misura:

a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 2 a n. 4 crediti formativi;

b) per eventi della durata di una intera o più giornate da n. 6 a n. 20 crediti formativi.

3. Per le altre attività di cui all'art. 12 del Regolamento del CNF:

a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 credito formativo per ogni attività, con un massimo di n. 12 crediti formativi all'anno;

b) per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale da n. 1 a n. 3 crediti formativi per ciascuno scritto; per libri e monografie da n. 1 a n. 5 crediti formativi per ciascuno scritto; in ogni caso i crediti formativi attribuiti non potranno superare un massimo di n. 12 crediti formativi all'anno;

c) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n. 10 crediti formativi all'anno;

d) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro un massimo di n. 10 crediti formativi all'anno;

e) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n. 10 crediti formativi all'anno;

f) per l'attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 crediti formativi all'anno.

g) Per lo svolgimento dell'attività di tutor nella Scuola di Formazione Forense della Fondazione Forum Aterni sono attribuiti fino ad un massimo di n. 12 crediti per ogni anno formativo, previa verifica consuntiva dell'attività effettivamente svolta dal tutor da parte del Direttore della Scuola.

h) Per la partecipazione a tutti gli incontri formativi e corsi organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura sono attribuiti 1 credito per ogni ora, sino ad un massimo di 10 crediti per ogni singolo evento formativo.

4. Alle attività formative svolte in modalità FAD si applicano i criteri di cui ai commi precedenti per la determinazione dei crediti formativi attribuibili, fermo il rispetto del limite di cui all'art. 11, comma 6 del regolamento del CNF.

5. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento, con un margine complessivo di tolleranza in entrata ed in uscita rispetto all'orario effettivo di inizio e termine dell'evento di 30 minuti. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore i crediti sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'ottanta per cento dell'evento.

6. Il Consiglio, su proposta della Commissione per la Formazione, in relazione alle caratteristiche dell'evento, si riserva di attribuire, con deliberazione motivata, un numero di crediti maggiore di quelli attribuibili ai sensi dei commi precedenti.

7. Per l'attribuzione di crediti formativi in relazione ad attività diverse da quelle in cui la misura dei crediti da attribuirsi è predeterminata, l'iscritto è tenuto a sottoporre alla Commissione per la Formazione Continua istituita presso il Consiglio dell'Ordine apposita istanza, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di svolgimento dell'attività, debitamente corredata di attestazione e/o documentazione probante. Non potranno essere prese in considerazione dalla Commissione, e verranno rigettate senza obbligo di motivazione le istanze generiche, non documentate

Art. 6) – *Verifiche*

1. La Commissione per la Formazione istituita presso il Consiglio dell'Ordine, nel concedere l'accREDITamento, si riserva di inviare un proprio delegato per assistere all'evento.

2. Il delegato rimette alla Commissione relazione scritta. Ove la relazione evidenzia gravi irregolarità, la Commissione revoca l'accREDITamento con conseguente non attribuzione o revoca dei crediti previsti.

Art. 7) - *Gratuita'*

1. Il Consiglio dell'Ordine garantisce annualmente agli iscritti un'offerta formativa gratuita in misura significativamente superiore ai minimi obbligatori previsti dalla normativa vigente ed a tale scopo, promuove annualmente almeno 50 eventi formativi gratuiti.

2. Il Consiglio si riserva, una volta garantita come sopra ai propri iscritti la gratuità della formazione continua per il conseguimento dei crediti annuali obbligatori, di prevedere eventi "a pagamento". Per gli Iscritti di altri Ordini Forensi, il Consiglio si riserva di prevedere comunque una quota di iscrizione agli eventi.

3. Le somme derivanti da quanto previsto al comma precedente sono destinate al finanziamento di attività formative promosse dall'Ordine.

Art. 8) – *Modalità' di accesso e di attribuzione dei crediti formativi*

1. Agli eventi formativi organizzati e promossi dal Consiglio dell'Ordine e/o dalla fondazione "Forum Aterni" si accede attraverso la prenotazione su apposito sistema informatico, fruibile anche da una postazione all'interno del Tribunale di Pescara. Qualora l'iscritto, dopo aver effettuato la prenotazione, non possa partecipare all'evento, la stessa deve essere dal medesimo annullata entro due giorni antecedenti l'evento stesso.
2. In caso di impedimento sopravvenuto al predetto termine, fermo restando l'obbligo di annullamento della prenotazione, l'iscritto dovrà fornire al riguardo adeguata giustificazione.
3. L'iscritto che non annulli la prenotazione e non partecipi all'evento formativo prenotato, sarà escluso dalla partecipazione ai quattro eventi successivi all'accertamento dell'assenza ingiustificata.

Art. 9) -Eventi formativi accreditati da altri Consigli dell'Ordine o dal CNF

1. Per gli eventi formativi accreditati dal C.N.F. o da altri Consigli dell'Ordine cui l'iscritto abbia partecipato, è onere dello stesso ottenere tempestivamente l'attestato di partecipazione, con l'indicazione dei relativi crediti attribuiti, rilasciato dal soggetto organizzatore dell'evento, come da impegno assunto nella domanda di accreditamento dell'evento.

Art. 10)- Formazione autonoma

1. Gli iscritti che intendono svolgere in autonomia attività di studio e di aggiornamento in forma individuale o nell'ambito della propria organizzazione professionale devono essere preventivamente autorizzati dalla Commissione per la Formazione istituita presso il Consiglio dell'Ordine .
2. L'autorizzazione è concessa, sulla base dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, per quanto compatibili con l'attività di formazione indicata, a seguito di domanda da depositare presso la segreteria dell'Ordine, corredata di relazione illustrativa contenente la descrizione del programma formativo e dei tempi di svolgimento.
3. La Commissione prenderà in considerazione le richieste di accreditamento di eventi formativi svolti nello studio professionale dell'iscritto esclusivamente nel caso in cui i partecipanti esterni allo studio organizzatore siano ammessi in numero non inferiore a cinque. La registrazione dei

partecipanti dovrà avvenire mediante utilizzo di modulo fornito dalla segreteria dell'Ordine.

4. La Commissione, anche a mezzo di proprio personale o di propri delegati, potrà verificare la regolarità dello svolgimento dell'attività e della registrazione dei partecipanti.

5. L'organizzatore di ciascuna attività formativa non individuale svolta nell'ambito dell'organizzazione dello studio professionale e' tenuto a depositare presso la segreteria dell'Ordine, entro dieci giorni dalla conclusione dell'attività stessa, una comunicazione relativa al suo svolgimento, contenente i nominativi dei partecipanti.

6. L'iscritto, su richiesta della Commissione, e' tenuto a depositare presso la segreteria dell'Ordine una relazione in autocertificazione relativa all'attività formativa svolta in forma individuale o l'attestato di partecipazione a ciascuna attività formativa svolta ai sensi del comma precedente.

7. La Commissione, previa eventuale richiesta di informazioni e chiarimenti, attribuisce alla formazione svolta ai sensi del presente articolo n. 1 credito per ogni ora di attività, fino ad un massimo di n. 10 crediti per ciascuna annualità.

8. Fermo restando il suddetto limite annuale, il Consiglio, su proposta della Commissione, si riserva di attribuire un numero maggiore di crediti per ogni ora di attività in relazione alle caratteristiche della stessa.

Art. 11) *Abbonamenti*

1. L'abbonamento a riviste e banche dati in campo giuridico anche on line e' sintomatico dell'impegno di studio, di approfondimento e di aggiornamento professionale.

2. Si riconoscono fino a 3 crediti per ciascun abbonamento, anche stipulato dal Consiglio dell'Ordine in favore degli iscritti, con un limite massimo di 2 abbonamenti annui.

3. Su richiesta della Commissione, ciascun iscritto è tenuto ad esibire copia della fattura e/o ricevuta di pagamento o altro documento utile a dimostrare il contratto di abbonamento.

4. I crediti formativi di cui al secondo comma del presente articolo saranno attribuiti anche a ciascuno degli avvocati in eventuale associazione professionale nonché agli iscritti non abbonati che condividono lo studio con il titolare dell'abbonamento.

Art. 12)- *Attestato di formazione continua*

1. Su richiesta dell'iscritto il Consiglio rilascia l'attestato di formazione continua, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento del CNF.

Art. 13) – Esenzioni ed esoneri

1. Sono esentati o esonerati dall'obbligo della formazione continua gli avvocati che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 14 del Regolamento del CNF.

2. In considerazione dell'attività istituzionale svolta, le cariche di Consigliere dell'Ordine, delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, all'Organismo Unitario dell'Avvocatura ed al Consiglio Giudiziario esonerano l'iscritto, per i trienni ricompresi nei periodi di copertura delle stesse, dal conseguimento dei crediti formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

Art. 14)- Domande di esenzione ed esonero

1. Le domande di esenzione o di esonero dallo svolgimento di attività formative per i casi previsti dall'art. 14 comma 2° del Regolamento del C.N.F., devono essere depositate presso la Segreteria dell'Ordine unitamente alla documentazione relativa alla causa legittimante e alla durata.

Art. 15)- Maternità

1. L'avvocata ha diritto all'esonero totale dagli obblighi di formazione dai due mesi anteriori alla data presumibile del parto sino al compimento di un anno di età del figlio.

2. L'esonero può essere anticipato rispetto alla data presumibile del parto nel caso, attestato da idonea certificazione medica, di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

Art. 16)- Puerperio

1. L'avvocata-madre o l'avvocato-padre, nel periodo intercorrente dalla nascita del figlio sino al compimento del terzo anno di età, ha diritto alla riduzione alla metà dei crediti richiesti per l'adempimento dell'obbligo formativo; dal terzo all'ottavo anno di età del figlio, in caso di comprovata necessità di prestare assistenza allo stesso, il Consiglio dell'Ordine può concedere la riduzione, sino ad un terzo, degli obblighi formativi.

Art. 17)- *Criteri di riduzione in caso di esonero in un periodo del triennio.*

1. La riduzione dei crediti formativi in caso di esonero parziale e/o totale in un periodo del triennio comporta una diminuzione dei medesimi, da calcolarsi su base triennale, dividendo per 36 (pari al numero dei mesi di un triennio) il numero dei crediti formativi del triennio di riferimento e moltiplicando l'unità mensile, così ottenuta, per il numero dei mesi di esonero.

2. Si riterrà assolto l'obbligo formativo con la maturazione del numero di crediti così determinati, indipendentemente dai minimi annui previsti nel periodo di riferimento dell'esonero.

Art. 18- *Quantificazione dei crediti obbligatori*

1. In caso di riduzione dei crediti formativi, per esonero totale o parziale in un periodo del triennio, l'avvocato assolve all'obbligo della formazione professionale nelle materie indicate nell'art. 11 comma 4, del regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 16.07.2014 con il conseguimento di un numero di crediti pari al 15% di quelli determinati su base triennale ai sensi del presente regolamento, indipendentemente dai minimi annui previsti nel periodo di riferimento dell'esonero, con arrotondamento per eccesso.

Norme transitorie e finali

Art. 19)- I crediti massimi attribuibili, a norma degli articoli precedenti, a ciascuna attività formativa devono intendersi rapportati al triennio di riferimento, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 18 e 19.

Art. 20)- I crediti conseguiti in ciascuna delle attività formative di cui agli articoli precedenti, ferma la valutazione nell'ambito del triennio formativo, si cumulano tra di loro.

Art. 21)- L'inadempimento totale o parziale dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare.

Art. 22) - Il Regolamento adottato dal C.N.F. in data 16.07.2014 resta direttamente applicabile dal Consiglio dell'Ordine nelle parti non direttamente disciplinate dal presente Regolamento integrativo.

Art. 23) - Il presente regolamento integrativo entrerà in vigore il 01.01.2015.

Ai fini della valutazione relativa al triennio 2014-2016 per gli eventi e le attività formative svolte fino al 31.12.2014 i crediti formativi saranno attribuiti e calcolati secondo la normativa previgente.